



PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA FORMALE, DI ISTRUTTORIA TECNICA (VALUTAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO A BASSO CONTENUTO SPECIALISTICO) (LOTTO 1) E DI VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE (LOTTO 2) CON RIFERIMENTO ALLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO/CONTRIBUTO PERVENUTE IN RISPOSTA ALLE INIZIATIVE GESTITE DA FINLOMBARDA S.P.A. - LOTTO 2 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA N. 9876005126

ALLEGATO 5B) – SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2





SCHEMA DI CONTRATTO TRA

FINLOMBARDA S.P.A. (di seguito, per brevità, **“Finlombarda”** o **“Società”**) società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia con sede legale in Milano, Via Torquato Taramelli 12, capitale sociale pari ad Euro 211.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966, C.F. e P.IVA 01445100157, iscritta al n. 124 dell'Albo degli Intermediari Finanziari, rappresentata da _____, in qualità di _____ munito degli occorrenti poteri in forza di _____

E

_____ (di seguito, per brevità, **“Fornitore”**) con sede legale in _____ con capitale sociale pari ad Euro _____ i.v., iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. e P.IVA _____ rappresentata da _____ in qualità di _____ munito degli occorrenti poteri in forza di _____

Finlombarda ed il Fornitore di seguito, denominate congiuntamente **“Parti”**

PREMESSO CHE

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, **“Finlombarda”** o la **“Società”**) è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile e, in quanto tale, sottoposto al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici, rappresentata sino al 1° luglio 2023, secondo quanto disposto dall'art. 226 del d.lgs. n. 36/2023, dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, **“Codice dei Contratti Pubblici”**);
2. la Società, per dare attuazione ai programmi di Regione Lombardia per lo sviluppo economico, sociale e del territorio, progetta, realizza e gestisce prodotti e servizi finanziari a favore di imprese ed enti pubblici lombardi;
3. nell'ambito delle iniziative gestite, Finlombarda svolge, sulle domande di finanziamento/contributo (di seguito, per brevità, **“Domande”**) pervenute dai soggetti richiedenti, un'attività di verifica della rendicontazione delle spese sostenute;
4. la Società, nell'ambito delle suindicate attività, al fine di fronteggiare eventuali picchi di lavoro, si è avvalsa, sino ad oggi, di un servizio di supporto all'uopo finalizzato (di seguito, per brevità, **“Servizio”**);
5. essendo il predetto contratto in scadenza, la Società ha indetto, antecedentemente la data di efficacia del d.lgs. n. 36/2023, una nuova procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto;
6. più precisamente, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data _____ e inviato alla G.U.R.I. in data _____, Finlombarda ha indetto la gara multilotto a procedura aperta avente ad oggetto, per il Lotto 2, un servizio di supporto nello svolgimento delle attività di verifica delle rendicontazioni, nei termini dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico di gara;
7. all'esito di tale procedura è risultato aggiudicatario la Società/RTI/Consorzio _____;
8. il Fornitore ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di tutti gli altri requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare



di gara;

9. con atto del [] è stata disposta l'aggiudicazione definitiva;

10. il Fornitore ha presentato la garanzia definitiva e tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente contratto (anche con riferimento agli eventuali subappaltatori/subcontraenti), così come richiesta dal disciplinare di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – DISCIPLINA

L'affidamento del Servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, anche dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché dagli atti e documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato Tecnico (**Allegato 1**);
- l'Offerta tecnica (**Allegato 2**) e l'Offerta economica (**Allegato 3**) presentate dal Fornitore in sede di gara.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è l'affidamento al Fornitore, che accetta, del servizio di supporto nello svolgimento delle attività di verifica delle rendicontazioni connesse alle Domande presentate dai soggetti beneficiari dei finanziamenti/contributi, conformemente alle previsioni, condizioni, modalità e termini previsti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.

Si precisa che il Fornitore, nell'arco della durata del contratto, è tenuto a svolgere il Servizio, secondo lo specifico fabbisogno richiesto da Finlombarda e per il numero indicativo di pratiche (di seguito, per brevità, "**Pratiche**" o, singolarmente, "**Pratica**") sotto riportato:

SERVIZIO E TIPOLOGIA DI PRATICHE	N. MAX PRATICHE
Supporto alle verifiche della rendicontazione sulla tipologia di Pratica classificata come RENDICONTAZIONE SEMPLICE	1.766
Supporto alle verifiche della rendicontazione sulla tipologia di Pratica classificata come RENDICONTAZIONE MEDIA	400
Supporto alle verifiche della rendicontazione sulla tipologia di Pratica classificata come RENDICONTAZIONE COMPLESSA	100

Si precisa che il suindicato numero di Pratiche, suddiviso per tipologia, è frutto di una stima di Finlombarda e, pertanto, non è vincolante.

Il Fornitore si impegna, quindi, a prestare il Servizio, nell'arco di durata del contratto, per la quantità di Pratiche richiesta da Finlombarda sino all'eventuale esaurimento dell'importo contrattuale complessivo massimo di cui al successivo art. 7. Si precisa, pertanto, che il già menzionato importo contrattuale complessivo massimo potrà non essere completamente eroso allorché il numero complessivo di Pratiche richiesto da Finlombarda sia minore rispetto a quello riportato nella suindicata tabella.

È altresì facoltà delle Parti, in caso di necessità, rimodulare, durante l'esecuzione del contratto, il numero di Pratiche assegnate, per ciascuna tipologia, tenendo conto dell'importo complessivo residuo disponibile.



ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Fornitore è obbligato a prestare il Servizio, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al Capitolato Tecnico, all'Offerta tecnica e al presente contratto.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire il Servizio a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione del contratto medesimo. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Nell'esecuzione del Servizio, il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività, nel rispetto di quanto specificato nel contratto; in particolare il Fornitore si impegna a svolgere le attività con le seguenti risorse professionali:
[REDACTED];
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Finlombarda di monitorare la conformità delle attività a quanto previsto nel contratto;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate da Finlombarda;
- d) proporre tempestivamente a Finlombarda le eventuali variazioni della struttura organizzativa coinvolta nella prestazione dei Servizi, indicando analiticamente le variazioni intervenute e le relative motivazioni. A tal proposito, il Fornitore prende atto e accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali proposte in sede di offerta, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi: su richiesta della Società, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea alla perfetta esecuzione del Servizio, non determinando ciò alcun onere aggiuntivo per la Società medesima; su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano giustificati motivi. In questi casi, il Fornitore dovrà proporre a Finlombarda una figura professionale che abbia le medesime caratteristiche della risorsa sostituita ed acquisirne il consenso scritto, garantendo, nelle more, il Servizio senza soluzione di continuità;
- e) comunicare immediatamente a Finlombarda qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere il Servizio in maniera efficace e secondo le tempistiche concordate con la Società per ciascuna iniziativa, tenuto conto anche della riduzione percentuale delle stesse proposta dal Fornitore nell'Offerta tecnica;
- f) sottoscrivere e trasmettere al referente del contratto di cui all'art. 9, in riferimento a ciascuna iniziativa gestita dalla Società per la quale è richiesto di elaborare le Pratiche, una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (allegato sub 6 al presente) in merito ai soggetti presentanti le Domande;

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E GARANZIE

A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente contratto, il Fornitore ha regolarmente costituito e consegnato a Finlombarda una garanzia definitiva ai sensi dell'art.



103 del Codice dei Contratti Pubblici, i cui estremi sono [] e si impegna a mantenerla per tutta la durata del contratto, anche nel caso in cui Finlombarda dovesse esercitare l'opzione di proroga di cui al successivo art. 13.

La garanzia sarà svincolata progressivamente nel corso del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 6 – RENDICONTAZIONE - VERIFICHE, CONTROLLI ED ACCETTAZIONE

6.1 Il Servizio prestato dal Fornitore è sottoposto a verifica e controllo da parte di Finlombarda, anche sulla base della rendicontazione delle attività che dovrà essere resa disponibile dal medesimo Fornitore con periodicità mensile, secondo quanto previsto dall'art. 2, punto 6 del Capitolato Tecnico.

Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l'esecuzione del Servizio nel presente contratto.

6.2 L'esito delle verifiche verrà comunicato da Finlombarda al Fornitore per iscritto. In caso di esito positivo di dette verifiche, i risultati del Servizio si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione.

L'accettazione dei Servizi assumerà valenza anche ai fini dello svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 5.

In caso di esito negativo delle verifiche, Finlombarda indicherà le modifiche/integrazioni che il Fornitore deve apportare ai fini della accettazione delle prestazioni rese.

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1 Il corrispettivo complessivo massimo, comprensivo di ogni e qualsiasi onere, costo e spesa sostenuta dal Fornitore o comunque connessa alla prestazione del Servizio, è pari ad € _____ (_____/___), IVA esclusa.

In relazione alle modalità di fatturazione e relativo pagamento dei corrispettivi, il Servizio è così suddiviso:

- a) per le Pratiche classificate come RENDICONTAZIONE SEMPLICE, l'importo unitario per Pratica lavorata è pari a € _____ (_____/___), oltre IVA, per un importo complessivo massimo, a fronte di 1.766 (millesettecentosessantasei) Pratiche stimate rientranti in questa tipologia, pari a € _____ (_____/___), oltre IVA;
- b) per le Pratiche classificate come RENDICONTAZIONE MEDIA, l'importo unitario per Pratica lavorata è pari a € _____ (_____/___), oltre IVA, per un importo complessivo massimo, a fronte di 400 (quattrocento) Pratiche stimate rientranti in questa tipologia, pari a € _____ (_____/___), oltre IVA;
- c) per le Pratiche classificate come RENDICONTAZIONE COMPLESSA, l'importo unitario per Pratica lavorata è pari a € _____ (_____/___), oltre IVA, per un importo complessivo massimo, a fronte di 100 (cento) Pratiche stimate rientranti in questa tipologia, pari a € _____ (_____/___), oltre IVA.

Il Fornitore, infatti, si impegna a prestare il Servizio nella quantità di Pratiche richiesta da Finlombarda, con indicazione della tipologia, sino all'eventuale esaurimento dell'importo complessivo massimo di cui sopra considerato pertanto un importo contrattuale "a plafond".

7.2 Per lo svolgimento del Servizio il compenso sarà corrisposto con cadenza trimestrale, successivamente alla verifica con esito positivo della rendicontazione, sulla base delle Pratiche



effettivamente elaborate nel periodo di riferimento.

7.3 Il pagamento avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, che il Fornitore emetterà successivamente all'accettazione del Servizio da parte di Finlombarda.

7.4 Le fatture emesse dovranno essere in formato elettronico, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 909 (modifica del D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, 2, 3, 4, 5, 7) e dovranno contenere il riferimento al contratto, alle fasi di attività espletate, al CIG (Codice identificativo Gara).

Le fatture dovranno essere inviate e ricevute esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI); in via del tutto provvisoria, è stata attivata la P.E.C. finlombarda.amministrazione@legalmail.it sul sito dell'Agenzia delle Entrate e la fattura dovrà essere inviata con il seguente codice: ** Codice destinatario: IOPVBGU **.

Le fatture elettroniche che non transiteranno attraverso il sistema di interscambio, si considerano non emesse.

7.5. Sulle fatture emesse nei confronti di Finlombarda, sarà operata, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del Codice dei Contratti Pubblici, una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle attività prestate. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio dell'ultima certificazione di verifica di conformità

7.6 In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà ritardare o sospendere alcune delle prestazioni contrattuali previste nel presente contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 15.

7.7 Resta inteso che il pagamento dei corrispettivi è, in ogni caso, condizionato alla regolarità dei versamenti del Fornitore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva e alla regolarità dei versamenti verso l'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8 - REVISIONE PREZZI

8.1 I corrispettivi di cui al precedente art. 7, restano fermi e invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto successivamente indicato.

8.2 A partire dalla seconda annualità dalla sottoscrizione del contratto, qualora si sia verificata una variazione in aumento del valore dei costi connessi al Servizio prestato, il Fornitore potrà richiedere un aggiornamento del corrispettivo, sempre che dette variazioni risultino superiori al 10%. A Tal fine, il Fornitore dovrà allegare alla richiesta tutta la documentazione atta a comprovare l'aumento dei corrispettivi.

In ogni caso, la revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Finlombarda valuterà la richiesta a seguito di approfondita istruttoria ed analisi dei prezzi per i quali si chiede l'adeguamento e delle relative variazioni, rendendo note le proprie conclusioni con apposita comunicazione scritta al Fornitore.

8.3 In caso di riduzione dei prezzi, la revisione avviene d'ufficio da parte di Finlombarda.

8.4 Le variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno individuate sulla base dei prezzi alla produzione dei servizi pubblicati dall'ISTAT o, in mancanza, degli Indici ISTAT (FOI o IPCA).

ARTICOLO 9 - RUP E REFERENTI DEL CONTRATTO



9.1 Finlombarda ha individuato quale RUP del presente affidamento Claudio Maviglia, con i compiti previsti dal Codice dei Contratti pubblici.

9.2 Finlombarda indica quale referente, il RUP per tutti gli aspetti operativi attinenti alla gestione del contratto; a tal fine le comunicazioni saranno effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail claudio.maviglia@finlombarda.it.

9.3 Il Fornitore indica quale referente per tutti gli aspetti operativi attinenti alla gestione del contratto; a tal fine le comunicazioni saranno effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail .

ARTICOLO 10 – MONITORAGGIO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

10.1 Il Fornitore è tenuto al rispetto delle tempistiche concordate con Finlombarda per lo svolgimento del Servizio sulle Pratiche e tenuto conto della riduzione percentuale proposta nell'Offerta tecnica e applicata alle già menzionate tempistiche.

10.2 Come previsto, in particolare, dall'art. 2, punto 6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà rendere disponibile alla Società la rendicontazione del Servizio svolto con periodicità mensile, entro il 10 del mese successivo al periodo al quale si riferisce.

Tale rendicontazione, accompagnata da una nota sintetica, dovrà essere sottoposta all'approvazione formale di Finlombarda.

ARTICOLO 12 - PENALI

11.1 Nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel caso la rendicontazione di cui al precedente art. 10 (o, comunque, i controlli effettuati dalla Società) evidenziasse una non conformità del Servizio, potranno essere applicate le penali previste all'art. 4 dello stesso Capitolato Tecnico, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

11.2 L'importo complessivo delle penali maturate nel periodo di riferimento sarà addebitato al Fornitore attraverso l'emissione da parte di Finlombarda di fattura, il cui pagamento sarà posto a compensazione dei crediti maturati dal Fornitore per le prestazioni già eseguite; è nella facoltà di Finlombarda altresì rivalersi sulla garanzia definitiva prestata e sulla ritenuta di garanzia di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO

[DISCIPLINA EVENTUALE NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SI AVVALGA DELLA POSSIBILITÀ DI SUBAPPALTARE O DI AFFIDARE A SUB-CONTRAENTI]

12.1 In caso di ricorso a subappalto o sub-contratto, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e dal presente articolo.

12.2 Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e oneri contrattuali per il Fornitore, che rimane responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Società di quanto subappaltato e degli eventuali danni nei confronti di Finlombarda imputabili al subappaltatore o al suo personale; il Fornitore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, salve le ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del Codice dei Contratti Pubblici.



12.3 Il Fornitore dovrà prevedere che i rapporti di subappalto siano definiti in modo da consentire il pieno rispetto di tutte le condizioni previste nel presente contratto, inclusa la possibilità per l'Autorità di vigilanza di avere accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore e il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria e, in generale, di tutti i requisiti normativi previsti per il presente contratto.

12.4 Il Fornitore ha comunicato a Finlombarda, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Servizio, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, da comunicare a Finlombarda eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, così come previsto dall'art. 105 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 13 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà una durata di **36** (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di richiedere un'eventuale proroga, attivabile laddove vi sia un importo residuo ancora disponibile alla data naturale di scadenza del contratto, di massimo 6 (sei) mesi, termine complessivo entro il quale potrà essere richiesto al Fornitore, nei limiti del plafond di cui al precedente art. 7, di avviare le attività sulle Pratiche. Laddove alla data di scadenza naturale o prorogata del contratto le attività avviate dal fornitore non siano state ancora terminate, il contratto rimarrà efficace per il tempo strettamente necessario al loro completamento.

ARTICOLO 14 - RECESSO

14.1 È facoltà di Finlombarda recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo pec.

14.2 È facoltà di Finlombarda recedere dal presente contratto senza l'obbligo di preavviso di cui al punto sopra, nel caso in cui intervenga o sia richiesta (i) qualsiasi liquidazione, procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, inclusi la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché la liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ovvero ai sensi del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39), (ii) qualsivoglia analoga procedura, anche ai sensi della Legge Fallimentare, ove applicabile.

Al verificarsi di tale caso, il recesso rispetto al contratto si verificherà nel momento in cui Finlombarda avrà notificato al Fornitore la propria intenzione di recedere.

14.3 In tutti i casi di recesso di Finlombarda, il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso o dell'effettivo subentro del nuovo fornitore identificato da Finlombarda, con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, non contrattualmente previste, del mancato guadagno e, comunque, di qualunque forma di indennizzo.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1 Ferme le penali maturate e senza pregiudizio per il diritto ad ogni danno ulteriore, la Società avrà il diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche:



(i) nel caso si verifichino ritardi o sospensione del servizio in conseguenza di ritardati pagamenti;
(ii) nel caso di violazione delle seguenti previsioni del contratto:

- art. 3 “Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi”
- art. 4 “Obblighi del Fornitore”;
- art. 12 “Subappalto e sub-contratto”;
- art. 18 “Riservatezza”.

15.2 In tutti questi casi, il contratto si intenderà risolto di diritto quando la Società dichiarerà al Fornitore di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 Il Fornitore prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara – CIG n. 987598831E nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.

16.2 Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine, il Fornitore si impegna:

- a) a comunicare a Finlombarda in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, comunicando altresì, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma del comma 7 art. 3 della predetta legge;
- b) a comunicare tempestivamente a Finlombarda ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
- c) ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel quale dovrà essere riportato il n. di CIG di cui sopra;

16.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

16.4 Così come anche previsto dal precedente art. 17.3, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 163/2010 dovranno essere dal Fornitore previsti anche a carico degli eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell’esecuzione del Servizio.

ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONI

17.1 Salvo quanto previsto al precedente articolo 9, tutte le altre comunicazioni, ai sensi del contratto tra le Parti, dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo pec, agli indirizzi sotto riportati:

Per Finlombarda:

Finlombarda S.p.A. - Via Taramelli, 12 - 20124 Milano

pec: servizio.acquisti@pec.finlombarda.it

Per il Fornitore:



pec:

17.2 Le Parti avranno di volta in volta e in qualunque momento facoltà di variare i rispettivi indirizzi designando come recapito per l'inoltro delle comunicazioni contrattuali qualunque altro indirizzo che dovrà essere notificato per iscritto all'altra Parte almeno 15 (quindici) giorni prima che la variazione diventi effettiva.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA

18.1 Il Fornitore si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione, ai dati ed alle informazioni di cui verrà in possesso o a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.

In particolare il Fornitore, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, per i propri collaboratori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all'esecuzione del contratto stesso, a non utilizzare le informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal contratto, a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi nonché a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, a predisporre ogni opportuna cautela affinché le informazioni non siano comunicate a terzi o comunque diffuse o rese pubbliche.

18.2 È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.

18.3 Il Fornitore si impegnerà a che i dati e la documentazione tecnica prodotta nell'ambito del contratto siano di esclusiva proprietà di Finlombarda.

Il Fornitore, inoltre, ha l'obbligo di eliminare qualsiasi copia o stralcio di dati riservati di proprietà della Società.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

19.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto - prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa.

19.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei rispettivi dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. n. 101 del 10.08.2018.

19.3 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

19.4 Finlombarda designa il Fornitore quale Responsabile del trattamento dei dati personali con riferimento ai Servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 (così come modificato dal d. lgs. 101/2018) sulla base dell'atto di nomina Allegato 4, che il Fornitore accetta.

Il Responsabile dovrà gestire i dati nel pieno rispetto del Codice e delle normative di riferimento, informando prontamente Finlombarda di qualsiasi problematica dovesse sorgere in merito al



trattamento dati, nonché fornendo il proprio assenso a che Finlombarda o soggetti da questa delegati, possano effettuare verifiche periodiche per vigilare il rispetto da parte del Responsabile della puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001 E WHISTLEBLOWING

20.1 Finlombarda, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “**Modello**”) nonché un proprio Codice Etico.

20.2 Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico e del Modello adottati dalla Società e pubblicati sul suo sito web www.finlombarda.it nella sezione “Società Trasparente”/Disposizioni generali/Atti generali”, e si impegna a prestare le attività oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in essi contenuti.

Nel rispetto di quanto previsto nel Modello in materia di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, il Fornitore, inoltre, si impegna a segnalare a quest’ultimo ogni eventuale comportamento illecito e, comunque, ogni violazione del Modello.

20.3. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico e/o nel Modello adottati dalla Società ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell’infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

20.4 Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la “Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della legge n. 190/2012”, adottata dalla Società e pubblicata sul suo sito web www.finlombarda.it nella sezione “Società trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing”. Il Fornitore, quindi, dovrà segnalare, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Finlombarda, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Società che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente rapporto di fornitura.

ARTICOLO 21 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

21.1 Il Fornitore, anche con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressa conoscenza e accettazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato sul BURL n. 26 del 26/06/2019 – serie ordinaria e reperibile sul sito web www.finlombarda.it alla sezione “Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”.

21.2 La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell’infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.



ARTICOLO 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

22.1 In nessun caso il Fornitore potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti.

22.2 Qualsiasi cessione effettuata dal Fornitore in violazione di quanto sopra, sarà inefficace nei confronti della Società.

ARTICOLO 23 - MODIFICHE

23.1 È facoltà per la Società modificare i termini e le condizioni contrattuali sulla base delle variazioni di legge, regolamenti o indicazioni fornite da soggetti istituzionali, nonché a seguito di modifiche rilevanti dell'operatività e dell'organizzazione della Società.

23.2 Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dal Fornitore con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.

Pertanto, qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal contratto.

ARTICOLO 24 - INVALIDITÀ PARZIALE

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

ARTICOLO 25 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutti gli oneri fiscali e le spese relative al presente contratto sono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 26 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Finlombarda S.p.A.

Il Fornitore





ALLEGATO 1
CAPITOLATO TECNICO





ALLEGATO 2
OFFERTA TECNICA





ALLEGATO 3
OFFERTA ECONOMICA

